

Comune di Sarre



Regolamento di polizia mortuaria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Art. 2 *(Responsabilità)*

1. Il Comune di Sarre cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 3 *(Atti a disposizione del pubblico)*

1. Presso gli uffici dei servizi demografici del Comune di Sarre è tenuto in doppio esemplare su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Sono inoltre tenuti negli stessi uffici comunali:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;

- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.

3. Presso i cimiteri è tenuto in modo ben visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura degli stessi, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali.

Art. 4

(Servizi gratuiti e a pagamento)

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della giunta comunale.

TITOLO II
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I
NORME PRELIMINARI

Art. 5

(Ammissione nei cimiteri comunali)

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Sarre, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune di Sarre, al momento del decesso, la residenza;
- c) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- d) ovunque decedute, non residenti nel Comune di Sarre al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.

2. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento dei cimiteri, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:

- a) non residenti nel Comune di Sarre e decedute fuori di esso in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel comune;
- b) non residenti nel Comune di Sarre al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel comune.

3. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento dei cimiteri, autorizza il ricevimento e la sepoltura di resti mortali e ceneri di persone:

- a) non residenti nel Comune di Sarre al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno dieci anni;
- b) non residenti nel Comune di Sarre e decedute fuori di esso, parenti entro il II° di persone residenti nel comune;

- c) non residenti nel Comune di Sarre e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il I° con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale.

Art. 6

(Criteri di ammissione nei cimiteri comunali)

1. Nei due cimiteri comunali di Sarre e di Chesallet sono accolte, compatibilmente con la disponibilità degli stessi e secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori parrocchiali o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza in vita.

CAPO II

FERETRO

Art. 7

(Caratteristiche del feretro)

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nei cimiteri del Comune di Sarre e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. n. 12/1997 e n. 97/2002.

3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 8

(Chiusura del feretro)

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori comune, dal personale incaricato o convenzionato, ove la convenzione sia prevista da una legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, secondo quanto dispone in merito l'articolo 9.7 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.

2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 9

(Inumazioni)

1. I cimiteri comunali hanno campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie quindicinali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.

2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione non rinnovabile.

3. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Sarre, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo, sul quale è applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Qualora il Comune di Sarre decida di non procedere all'inerbimento della superficie delle fosse, l'installazione delle lapidi o dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai concessionari.

5. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

Art. 10

(Tumulazioni)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture a tumulazione in loculi, sono oggetto di concessione ventennale.

3. Le sepolture a tumulazione in cellette ossario sono oggetto di concessione ventennale se i resti provengono da una estumulazione, ovvero di concessione venticinquennale se i resti provengono da una esumazione.

4. Le sepolture a tumulazione in nicchie cinerarie, sono oggetto di concessione ventennale qualora la cremazione sia conseguente ad una estumulazione, ovvero di concessione venticinquennale qualora la cremazione sia conseguente ad una esumulazione.

5. Le sepolture a tumulazione in nicchie cinerarie, nel caso di cremazione del feretro immediatamente dopo il decesso, sono oggetto di concessione quarantennale.

6. Tutte le concessioni previste dal presente articolo non sono rinnovabili.

7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

8. E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione.

Art. 11

(Criteri di assegnazione dei loculi)

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.

2. E' ammessa la concessione di loculi, a persone in vita, residenti nel Comune di Sarre, che non abbiano parenti entro il 3° grado e che, al momento della richiesta, abbiano compiuto il 70° anno di età.

3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali vengono concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.

4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Art. 12

(Tumulazione provvisoria)

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. n. 285/1990, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune di Sarre che non siano ancora disponibili;
- b) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
- c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
- d) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
- e) qualora si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Art. 13

(Lapidi funerarie)

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.

2. I nomi devono essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.

3. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria vengono consegnati al concessionario completi di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte sono a totale carico del richiedente.

4. Sono ammesse soltanto scritte in bronzo in carattere "romano" relative a nome, cognome, data di nascita e di morte.

5. E' consentita l'applicazione di un portafotografia, di un portafiori e della lampada votiva, secondo le modalità stabilite dal Comune di Sarre.

6. Eventuali scritte diverse da quelle sopra descritte devono essere autorizzate all'atto della concessione del loculo, della celletta ossario o della nicchia cineraria.

7. Le operazioni di muratura dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie devono essere eseguite nel corso della stessa giornata in cui avviene la sepoltura del feretro.

Art. 14

(Ornamenti funebri)

1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.

2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.

3. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprono altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che sono divenuti indecorosi. Tali provvedimenti vengono adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero, quali portafiori.

CAPO IV
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 15

(Esumazioni ordinarie)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo quindici anni dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
2. Il Comune di Sarre informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Art. 16

(Esumazioni straordinarie)

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi quindici anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune di Sarre, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare, seguendo le disposizioni previste dall'articolo 84 del D.P.R. n. 285/1990, ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, con eccezione delle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in tutto l'arco dell'anno.

3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Art. 17

(Estumulazioni ordinarie)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla cremazione, fatte salve diverse disposizioni dei familiari o degli aventi diritto.

Art. 18

(Estumulazioni straordinarie)

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune di Sarre, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, con eccezione delle estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in tutto l'arco dell'anno.

2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune di Sarre, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Art. 19

(Oggetti da recuperare)

1. E' possibile, previa richiesta all'incaricato del servizio di custodia, recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune di Sarre.

3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'incaricato del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura dell'incaricato del servizio di custodia.

4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte dell'incaricato del servizio di custodia, che provvede a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.

5. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi possono essere liberamente alienati dal Comune di Sarre.

6. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 20

(Ossario comune)

1. Nei cimiteri comunali è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Art. 21

(Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione)

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 254/2003.

CAPO V
SEPOLTURE PRIVATE

Art. 22
(Tombe di famiglia)

1. Il Comune di Sarre può concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche poste dalla normativa vigente in materia. La durata della concessione non deve superare i 99 anni, salvo rinnovo.

2. La costruzione delle tombe di famiglia deve essere autorizzata dal sindaco, secondo il disposto dell'articolo 94 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ed affini fino al 6° grado.

4. E' consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, quale ad esempio l'erede testamentario, nei confronti del concessionario secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

CAPO VI
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 23

(Cremazione)

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.

2. Il Comune di Sarre, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Art. 24

(Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri)

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, ai sensi della legge n. 130/2001.

2. L'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 25

(Urna cineraria)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50.

Art. 26

(Volontà sulla destinazione delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Art. 27

(Conservazione delle ceneri)

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 37/2004. Esse sono poste in un'urna sigillata che viene affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Art. 28

(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
- b) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
- c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
- d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
- e) in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune di Sarre, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.

6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Art. 29

(Cinerario comune)

1. Nei cimiteri comunali è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

CAPO VII

CONCESSIONI

Art. 30

(Provvedimento di concessione)

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di sepolture realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata;
- c) i/il concessionari/o;
- d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

2. Più soggetti possono richiedere congiuntamente al Comune di Sarre la concessione di un'area o di un manufatto, indicando la divisione dei posti.

Art. 31

(Estinzione di concessione cimiteriale)

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune di Sarre collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 32

(Manutenzione delle sepolture)

1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.

2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune di Sarre e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33

(Trasporti funebri)

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune di Sarre, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune di Sarre il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio che deve essere consegnata al custode del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un comune e arrivo in un altro comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il comune di partenza e quello di arrivo.

3. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.

4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.

5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 25.

Art. 34

(Deposito d'osservazione ed obitorio)

1. Il Comune di Sarre dispone di un locale all'interno del cimitero del capoluogo, per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 285/1990.

2. I locali di cui al comma 1 devono essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.

3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione può comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.

5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

6. Il Comune di Sarre, non avendo nel proprio cimitero strutture e locali idonei da destinare ad obitorio, individua tali locali presso le strutture adibite a tale scopo ed individuate dall'amministrazione regionale.

Art. 35

(Vigilanza sulle operazioni cimiteriali)

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e dell'incaricato del servizio di custodia, le seguenti operazioni cimiteriali:

- a) esumazione straordinaria;
- b) estumulazione straordinaria;
- c) risanamento tombe.

Art. 36

(Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe)

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono trasmettere apposita D.I.A. all'ufficio tecnico del Comune di Sarre.

2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non possono, all'interno dei cimiteri comunali, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ed altre attrezzature) ed arredi di proprietà del Comune di Sarre.

Art. 37

(Orario di apertura e chiusura del cimitero)

1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante l'avviso affisso all'ingresso del cimitero. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

Art. 38

(Norme di comportamento)

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.

2. All'interno dei cimiteri comunali è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso all'incaricato del servizio di custodia, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX
AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Art. 39

(Deroga delle distanze)

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, devono essere avviate tramite l'amministrazione comunale, secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

(Sanzioni)

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 41

(Efficacia delle disposizioni del presente regolamento)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune di Sarre gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Art. 42

(Informazione ai cittadini)

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Sarre e deposito di copia dello stesso presso gli uffici dei servizi demografici del comune medesimo.

Art. 43

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 158 in data 30 settembre 1997 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.